

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il mese di Gennaio il giorno 25 in Vicenza (VI), presso la sede sociale in Viale Mazzini 83 sono presenti i seguenti signori soci dell'ASSOCIAZIONE ESSERVI, convocati come da previsioni statutarie dal Presidente dr. Mario Zerilli:

BOZZETTO MANUELE nato a Nove (VI) il 16.7.1962 residente a Mussolente (VI) cap 36065 in via Firenze, 13 codice fiscale BZZMNL62L16F957U

CIVITELLI PAOLO nato a Gorizia (GO) il 18.7.1957 residente a San Zenone degli Ezzelini (TV) cap 31020 in via Castellaro, 17 codice fiscale CVTPLA57L18E098G

DALLA COSTA LEONARDO nato a Zevio (VR) il 13.1.1995 residente a Zugliano (VI) Via Palù, 17 cap 36030 codice fiscale DLLLRD95A13M172Z

GIOLLO MARIKA nata a Bassano del Grappa (VI) il 7.2.1981 residente a Bassano del Grappa (VI) cap 36061 in via Campien 14 codice fiscale GLLMRK81B47A703V

MARINI ZEUDI nata a Bassano del Grappa (VI) il 15.1.1974 residente a Nove (VI) cap 36055 in via Don Minzoni, 6 codice fiscale MRNZDE74A55A703Z

PINI LORENZO nato a Torino (TO) il 4.9.1987 residente a Pianezze (VI) cap 36060 in via Moscardina 16, codice fiscale PNILNZ87P04L219L

ZARAMELLA PAOLO nato a Cittadella (PD) il 31.8.1972 residente a Cittadella (PD) cap 35013, in viale della Stazione, 30-2 codice fiscale ZRMPLA72M31C743R

ZERILLI MARIO nato a Roma (RM) il 30.10.1956 residente a Malo (VI) cap 36034, Via Marostica 57, codice fiscale ZRLMRA56R30H501L.

Il presidente chiama a fungere da segretario dell'assemblea il sig. Leonardo Dalla Costa, che accetta.

Il presidente espone ai soci l'ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie;
- 2) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente fa presente agli associati che vi è la necessità di modificare lo statuto in quanto in sede costitutiva è stato previsto che gli associati potessero essere solo persone fisiche, mentre invece è concreta la possibilità che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro presentino domanda per essere ammessi come associati. Ricorda pure il presidente che, comunque, gli altri enti del terzo settore non possono, per previsione di legge, superare il 50% del numero delle APS associate.

Inoltre il presidente ritiene opportuno eliminare nell'acronimo APS i punti di abbreviazione inizialmente inseriti al momento della costituzione. Infine fa presente che eseguite tali modifiche e registrato il nuovo statuto si procederà all'iscrizione al RUNTS.

Il presidente pone il primo punto all'O.D.G. in discussione, al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità, per voto palese,

delibera

di modificare lo statuto come sopra esposto.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno la assemblea è d'accordo nel programmare interventi formativi on line intorno le tematiche delle demenze neurodegenerative e dipendenze come altre tematiche di interesse (crescita autostima, fotografia ed ambiente)

Constatato che nessuno chiede più la parola e null'altro essendovi a deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Mario Zerilli

Il Segretario
Dott. Leonardo Dalla Costa



AGENZIA DELLE ENTRATE

Bassano del Grappa


ATTO REG. II 14/02/2022


AL. 306 EP. 3

ESATTE 200,00

(cento duecento/00)

esate bella


ALTERNARIO
Alessandra RIVELLI



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

EsserVI APS



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the letters "MG" and "1".

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "EsserVI APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in viale Mazzini n. 83 nel comune di Vicenza (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

M.S.
Mr *Mr* *2*
Mr *Mr* *Mr*

L'APS ha come finalità quella di promuovere il benessere psico-fisico, l'inclusione sociale, la salute, la conservazione dell'ambiente, il welfare di comunità, il patto intergenerazionale, come la ricerca culturale e scientifica nel territorio veneto.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o, in via residuale, di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti, indicate all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere:

- c) Prestazioni socio – sanitarie;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione di dibattiti, incontri e conferenze nel campo delle malattie neurodegenerative;
- azioni di divulgazione volte a diffondere una cultura del rispetto delle diversità, che contempli il rispetto delle persone con difficoltà psichiche e fisiche;
- azioni di educazione per scuole di ogni ordine e grado;
- organizzazione di corsi ed attività per promuovere stili di vita sani e ridurre il rischio di disagio psichico e cognitivo;
- realizzazione di attività consulenziale di sostegno ed informazione;
- elaborare, anche in collaborazione o in convenzione con enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche nel campo della fragilità psichica;
- promuovere campagne di "Citizen Science" per supportare la ricerca scientifica e coinvolgere le persone sensibili in tema di disabilità cognitive e dipendenze.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.


L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e **altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate**, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La carica di associato si rinnova automaticamente di anno in anno, al versamento della quota associativa, entro il termine di trenta giorni dal termine di scadenza. In caso di mancato versamento della quota associativa annuale, l'organo di amministrazione ratificherà il venir meno automatico della qualifica di associato.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 4.

La qualità di associato si perde per mancato versamento della quota associativa annuale entro trenta giorni dalla scadenza, morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato, **sia esso persona fisica o altro ente del terzo settore o senza scopo di lucro**, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo ne consenta l'efficace recapito, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M", "L", "M", "5", and "A".

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 1 anno, in ogni caso sino all'assemblea che approva il bilancio o rendiconto economico/finanziario dell'esercizio da esso amministrato, e i suoi componenti possono eventualmente essere rieletti.

BS
M
L
MG
6
G

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora sia composto da tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- convoca e attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio o, in presenza dei presupposti di legge, il rendiconto per cassa, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione/recesso degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)


Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)



L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti a cura dell'organo di amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "BS", "MS", "10", and "8".

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 10.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Luca P. G.

Luca P. G.

Luca P. G.

Luca P. G.

Luca P. G.

Luca P. G.

Luca P. G.

Luca P. G.